
COMUNE DI FONTANAFREDDA

Via Puccini n. 8 - C.A.P. 33074

Tel. 0434/567611 Fax. 0434/567667 C.F. e Partita I.V.A. 00162440937

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

D. Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni testo coordinato a seguito delle modifiche approvate con deliberazione consiliare n. 8 del 27.2.1996

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del detto D. Lgs. nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs 15 novembre 1993 n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.

2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locale, mobili e attrezzature.

3. Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio,

dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 4
OGGETTO DELLA TASSA
(art. 38 del D. LGS. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, le servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa:

1) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale;

2) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizio.

5. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
(art. 39 del D. LGS. 15 novembre 1993, n. 509)

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II
NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ART. 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dell'ufficio comunale, dovrà essere corredata da tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.

2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come un esercizio di un industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

5. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART. 7

RIMBORSO DI SPESE

**** SOPPRESSO ****

ART. 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 9

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Se ritenuto opportuno e necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.

3. Per le occupazioni, temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Sindaco potrà disporre l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 10 DISCIPLINARE

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 9 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- b) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuativamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato,
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ART. 11
AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI
DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 12
REVOCA DELLE CONCESSIONI
(art. 41 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se dal caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato nei modi e termini di legge.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ART. 13
DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso della concessione accordatagli nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca del precedente articolo 12.

ART. 14 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 12.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ART. 15 NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;

b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;

c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altra autorità;

d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;

e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ART. 16

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ART. 17

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. In deroga agli articoli 44 e seguenti del D. lgs. 507//93 e successive modificazioni, la tassa non si applica ai passi carrabili.

2. I passi carrabili, con occupazione di suolo pubblico, sono soggetti a concessione, così come prevede l'art. 27 del codice della strada.

3. L'onere della concessione sarà determinato come previsto dallo stesso codice della strada.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ART. 18

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA **(art. 50 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al Comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione

medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascuno anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

6. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti la tassa d'importo inferiore a L. 5.000 non è dovuta.

ART. 19 ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

(art. 51 del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione e della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 18, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato

nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 272 del codice civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.- Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

CAPO IV

TARIFFE - ESENZIONI

ART. 20

TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. LGS 15 novembre 1993, n. 507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

2. Un esemplare della tariffa deve essere apposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. La determinazione della misura della tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.

4. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

a) occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt. 44, c. 1, lett.) e 45 c. 2 lett. c):
RIDUZIONE DEL 50%

b) divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali (art. 44, c. 8)
RIDUZIONE DEL 85% sulla tariffa ordinaria

c) occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, c. 4)
MAGGIORAZIONE DELLO 0%

d) occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45 c. 6-bis)
RIDUZIONE DEL 50%

e) occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, (art. 45, comma 5.1)
RIDUZIONE DEL 50%

f) occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 5.2)
RIDUZIONE DEL 80%

g) per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

h) ai sensi dell'art. 3, comma 61 punto 1 della legge finanziaria 1996, per le occupazioni relative a periodi non inferiori a 15 giorni viene concessa una riduzione del 25%

i) per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%

l) per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, c. 5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10%.

ART. 21

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE **(art. 42, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507)**

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate in due categorie, sentita la commissione edilizia, con apposita deliberazione consiliare.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3. In sede di prima applicazione tale classificazione è così organizzata con riferimento alla deliberazione giuntale n. 535 del 30.6.1993 afferente la delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 285 del 30.4.1992:

categoria 1[^] = strade, spazi ed altre aree pubbliche all'interno dei centri abitati

categoria 2[^] = strade, spazi ed altre aree pubbliche all'esterno dei centri abitati

4. La denominazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche risulta dall'allegato A.

ART. 22 **DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E TABACCHI** **(art. 48 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi sarà suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

2. In sede di prima applicazione tale classificazione fa riferimento alla deliberazione giuntale n. 535 del 30.6.1993 ai sensi dell'art. 4 del D. L. 285 del 30.4.1992 con i criteri di cui al precedente art. 21.

ART. 23 **ESENZIONI** **(art. 49 del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

1. Sono esenti dalla tassa:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;

c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nel regolamento di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui al termine della concessione medesima ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili già richiamati all'art. 17 del presente regolamento (art. 3 comma 63 lettera a) della legge finanziaria 1996)

h) le occupazioni effettuate dalle Associazioni culturali, sportive e del tempo libero operanti nel Comune senza alcun fine di lucro ed iscritte nell'apposito albo delle forme associative previsto dall'art. 52 dello Statuto Comunale, per lo svolgimento di sagre paesane e manifestazioni di intrattenimento con la durata massima di 30 giorni.

i) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili (art. 3 comma 62.3 legge finanziaria 1996)

l) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq (art. 3 comma 67 della legge finanziaria 1996)

m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (art. 3 comma 63 lettera b) della legge finanziaria 1996).

2. L'esenzione, per i casi di cui alle lettere b) - e) - h) - l), sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V

CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso;

a) alla Direzione Regionale delle Entrate sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;

b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta all'art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413".

ART. 25
SANZIONI
(art. 53 del D. lgs. 15 novembre 1993 n. 597)

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabiliti nell'art. 18, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50% e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 26
RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel capo II del D. lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 27
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere in visione in qualsiasi momento.

ART. 28
VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 29
ENTRATA IN VIGORE

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio e negli altri luoghi consueti di pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla presente pubblicazione.

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

* * * * *

ALLEGATO A

D. LGS. 507/93 - Art. 38 comma 3

Elenco di classificazione delle strade, spazi ed altre aree pubbliche

* * * * *

CAT. 1^

Via Albalonga	intero percorso
Via Amatore	intero percorso
Via Anello del Sole	intero percorso
Via Antonimi	intero percorso
Via Aquileia	intero percorso
Via Ariosto	intero percorso
Via Battisti	intero percorso
Via Bixio	intero percorso
Via Boito	intero percorso
Via Bortoluzzi	intero percorso

Via Buonarroti	intero percorso
Via Calesella	intero percorso
Via Canova	intero percorso
Via Capri	intero percorso
Via Casut	intero percorso
Via Cav. Vitt. Veneto	intero percorso
Via Cavour	intero percorso
Via Chiaradia	intero percorso
Via Cimolai	intero percorso
Via Colombo	intero percorso
Via Crosetta	intero percorso
Via Dante	intero percorso
Via Da Vinci	intero percorso
Via dei Fiori	intero percorso
Via dei Manin	intero percorso
Via dei Mille	intero percorso
Via del Macello	intero percorso
Via del Mas	intero percorso
Via del Parco	intero percorso
Via delle Ferrade	intero percorso
Via delle Fonti	intero percorso
Via delle industrie	intero percorso
Via Diacono	intero percorso
Via Europa Unita	intero percorso
Via Fieramosca	intero percorso
Via Filzi	intero percorso
Via Friuli	intero percorso
Via Ghirezza	intero percorso
Via Giol	intero percorso
Via Grassi	intero percorso
Via Graziani	intero percorso
Via Grigoletti	intero percorso
Via Guerrazzi	intero percorso
Via Ina Casa	intero percorso
Via Julia	intero percorso
Via Kennedy	intero percorso
Via La Croce	intero percorso
Via Lattea	intero percorso
Via Leopardi	intero percorso
Via Lirutti	intero percorso
Via Loreto	intero percorso
Via Madonnetta	intero percorso
Vai Maroncelli	intero percorso
Via Marte	intero percorso
Via Marsala	intero percorso
Via Monti	intero percorso
Via Nievo	intero percorso

Via Nono	intero percorso
Via IV Novembre	intero percorso
Via Orsa Maggiore	intero percorso
Via Orsa Minore	intero percorso
Via Pascoli	intero percorso
Via Pastrengo	intero percorso
Via Pasubio	intero percorso
Via Pedrada	intero percorso
Via Pellico	intero percorso
Via Percoto	intero percorso
Via Polo	intero percorso
Via Pradazzi	intero percorso
Via Puccini	intero percorso
Via Quarto	intero percorso
Via Rossini	intero percorso
Via S. Antonio	intero percorso
Via Sdornal	intero percorso
Via Sempione	intero percorso
Via Sorgenti	intero percorso
Via Stadio	intero percorso
Via Stella Polare	intero percorso
Via Stringher	intero percorso
Via Tomadini	intero percorso
Via Trieste	intero percorso
Via Valgrande	intero percorso
Via Venere	intero percorso
Via Zanon	intero percorso
Via Baracca	tratto compreso nel centro urbano
Via Bellini	tratto compreso nel centro urbano
Via Bodegan	tratto compreso nel centro urbano
Via Brigata Osoppo	tratto compreso nel centro urbano
Via Brugnera	tratto compreso nel centro urbano
Via Carducci	tratto compreso nel centro urbano
Via Curtolledo	tratto compreso nel centro urbano
Via Custoza	tratto compreso nel centro urbano
Via Da Gemona	tratto compreso nel centro urbano
Vai Deciani	tratto compreso nel centro urbano
Via dello Sport	tratto compreso nel centro urbano
Via Duca D' Aosta	tratto compreso nel centro urbano
Via Ellero	tratto compreso nel centro urbano
Via Ermacora	tratto compreso nel centro urbano
Via Galilei	tratto compreso nel centro urbano
Via Garibaldi	tratto compreso nel centro urbano
Via Giotto	tratto compreso nel centro urbano
Via Gortani	tratto compreso nel centro urbano
Via Livenza	tratto compreso nel centro urbano
Via Malignani	tratto compreso nel centro urbano

Via Marconi	tratto compreso nel centro urbano
Via Mazzini	tratto compreso nel centro urbano
Via Oberdan	tratto compreso nel centro urbano
Via Palmanova	tratto compreso nel centro urbano
Via Pieve	tratto compreso nel centro urbano
Via Pontebbana	tratto compreso nel centro urbano
Via S. Egidio	tratto compreso nel centro urbano
Via Stellini	tratto compreso nel centro urbano
Via Tasso	tratto compreso nel centro urbano
Via Tolmezzo	tratto compreso nel centro urbano
Via Valstort	tratto compreso nel centro urbano
Via Venezia	tratto compreso nel centro urbano
Via Verdi	tratto compreso nel centro urbano
Via Veronese	tratto compreso nel centro urbano
Via Zorutti	tratto compreso nel centro urbano

CAT. 2^

Tutte le strade e aree non comprese in Categoria 1^.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione del Servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Domanda di concessione
- Art. 7 - "soppresso"
- Art. 8 Deposito cauzionale
- Art. 9 - Autorizzazione
- Art. 10 - Disciplinare
- Art. 11 - Autorizzazione i altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 12 - Revoca delle concessioni
- Art. 13 - Decadenza delle concessioni
- Art. 14 - Sospensione delle concessioni
- Art. 15 - Norme per la esecuzione dei lavori
- Art. 16 - Occupazioni abusive

Art. 17 - Passi carrabili - Accessi

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Art. 18 - Denuncia e versamento della tassa

Art. 19 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

CAPO IV - TARIFFE - ESENZIONI

Art. 20 - Tariffe

Art. 21 - Suddivisione del territorio comunale

Art. 22 - Distributori di carburante e di tabacchi

Art. 23 - Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Contenzioso

Art. 25 - Sanzioni

Art. 26 - Rinvio ad altre disposizioni

Art. 27 - Pubblicità del regolamento

Art. 28 - Variazioni del Regolamento

Art. 29 - Entrata in vigore